

### **Corte di Giustizia dell'Unione europea, 5 marzo 2015, IV Sezione, C-503/13**

La Corte di giustizia ha ritenuto che l'accertamento di un potenziale difetto dei prodotti appartenenti al medesimo gruppo o alla medesima serie di produzione, quali i *pacemaker* e i defibrillatori automatici impiantabili consente di qualificare come difettoso un siffatto prodotto senza che occorra riscontrare tale difetto nel prodotto sostituito. Più precisamente per l'organo giudicante gli artt. 1 e 9, comma 1, lett. *a*, della direttiva 85/374 devono essere interpretati nel senso che il danno causato da un'operazione chirurgica di sostituzione di un prodotto difettoso, quale un *pacemaker* o un defibrillatore automatico impiantabile, costituisce un «danno causato dalla morte o da lesioni personali», di cui è responsabile il produttore, qualora tale operazione sia necessaria per eliminare il difetto del prodotto interessato.

### **Corte di Giustizia delle Comunità europee, 2 dicembre 2009, I sezione, C-358/08**

Si pone in contrasto con la normativa comunitaria (art. 11 della direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi) la normativa nazionale che, nel corso del giudizio instaurato per far valere la responsabilità del produttore per i danni causati da difettosità del prodotto immesso in commercio, autorizzi, dopo la scadenza del termine di prescrizione decennale, la sostituzione processuale del soggetto convenuto erroneamente citato in giudizio come produttore, con l'effettivo produttore del prodotto difettoso. La suddetta normativa comunitaria, tuttavia, non impedisce al giudice di considerare legittima la suddetta sostituzione processuale qualora il soggetto convenuto originariamente e tempestivamente in giudizio risulti essere una società controllata al 100% dal produttore, a condizione che si accerti che l'immissione in commercio del prodotto da parte della controllata sia avvenuta su unica determinazione della società produttrice controllante. Spetta al giudice nazionale, inoltre, verificare se il soggetto danneggiato da un prodotto che si afferma essere difettoso non abbia potuto identificarne il produttore, non avendo il fornitore del prodotto comunicato diligentemente e di propria iniziativa, l'identità del produttore. In tal caso, l'art. 3, n. 3, della direttiva 85/374, deve essere interpretato nel senso di considerare il fornitore quale produttore ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della suddetta direttiva.

### **Corte di Giustizia delle Comunità europee, 4 giugno 2009, I sezione, C-285/08**

Il produttore risponde dei danni derivanti dalla difettosità dei prodotti immessi sul mercato anche se si tratta di danni cagionati a cose destinate ad un uso professionale ed utilizzate in tal senso qualora il danneggiato fornisca la prova del danno, del difetto del prodotto e del nesso causale tra il suddetto difetto e il danno.